

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1584 DELLA COMMISSIONE

del 1° agosto 2023

relativo a misure per prevenire l'insediamento e la diffusione di *Popillia japonica* Newman e a misure per l'eradicazione e il contenimento dell'organismo nocivo in questione all'interno di determinate aree delimitate nel territorio dell'Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i), e paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce, nell'allegato II, parte B, l'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui è nota la presenza nel territorio dell'Unione.
- (2) *Popillia japonica* Newman («organismo nocivo specificato») figura in tale elenco in quanto ne è nota la presenza in alcune parti del territorio dell'Unione. Si tratta di un organismo nocivo polifago che, secondo quanto riferito, ha un impatto su molte specie vegetali differenti nel territorio dell'Unione.
- (3) Le piante ospiti preferite dell'organismo nocivo specificato («piante specificate») dovrebbero essere elencate e sottoposte a determinate misure per l'eradicazione o il contenimento, a seconda dei casi, nelle zone infestate.
- (4) L'organismo nocivo specificato è inoltre elencato come organismo nocivo prioritario nell'allegato del regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione ⁽³⁾.
- (5) Al fine di garantirne la rilevazione precoce e l'eradicazione nel territorio dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero effettuare indagini annuali, utilizzando metodi in linea con le informazioni scientifiche e tecniche più recenti. Le trappole costituiscono un metodo di cattura importante in relazione all'organismo nocivo specificato nel territorio dell'Unione e dovrebbero essere utilizzate ampiamente. Le indagini annuali dovrebbero riguardare almeno le piante che risultano più comunemente infestate dall'organismo nocivo specificato («piante specificate»).
- (6) A norma del regolamento (UE) 2016/2031, ciascuno Stato membro è tenuto a elaborare e tenere aggiornato un piano di emergenza per ciascun organismo nocivo prioritario. Sulla base dell'esperienza acquisita con i focolai precedenti, è necessario adottare norme specifiche di attuazione dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2016/2031 al fine di garantire un piano di emergenza completo in caso di ritrovamento dell'organismo nocivo specificato nell'Unione.
- (7) Al fine di eradicare l'organismo nocivo specificato e prevenirne la diffusione nel territorio dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero stabilire aree delimitate costituite da una zona infestata e da una zona cuscinetto e applicare misure di eradicazione al loro interno. L'ampiezza di una zona cuscinetto dovrebbe essere di almeno 5 km oltre i confini della zona infestata, tenendo presente la capacità di diffusione dell'organismo nocivo specificato.

⁽¹⁾ GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione, del 1° agosto 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari (GU L 260 dell'11.10.2019, pag. 8).

